

## La portata dell'articolo 271 del Codice penale svizzero nell'ambito dell'applicazione del GDPR

e perché di fatto al momento dare seguito a eventuali richieste di autorità straniere in materia di protezione in Svizzera su base volontaria può comportare dei rischi:

### ***Art. 271. Crimini o delitti contro lo Stato. / Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero***

#### *Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero*

*1. Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici;*

*chiunque compie siffatti atti per conto di un partito estero o di un'altra organizzazione dell'estero;*

*chiunque favorisce tali atti,*

*è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria e, in casi gravi, con una pena detentiva non inferiore a un anno.*

*2. Chiunque, usando violenza, astuzia o minaccia, trae all'estero una persona per consegnarla ad un'autorità, ad un partito o ad una organizzazione analoga dell'estero o per metterne in pericolo la vita o la integrità personale, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.*

*3. Chiunque prepara un tale atto, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.*

Sebbene la norma non deve assolutamente essere vista come motivo per non conformarsi al GDPR, occorre tenerne conto nella misura in cui si ritenga necessario dare seguito a richieste provenienti da autorità straniere, onde evitare di esporsi in Svizzera al rischio di commettere un reato penale. Si tenga presente che la portata dell'art. 271 CP non si limita al territorio svizzero, in quanto i reati ivi previsti possono essere compiuti virtualmente in ogni angolo del globo. La stessa norma ha assunto una valenza notevole nell'ambito della controversia fra le banche svizzere e il DoJ americano; in quell'occasione, per evitare di esporre gli istituti di credito e i loro collaboratori al rischio di violare la norma, era stata rilasciata un'espressa autorizzazione. Al riguardo vi è una certa incertezza, in parte dovuta anche al fatto che la procedura di revisione della nuova legge di protezione dei dati in Svizzera è ancora in corso.